

Schema delle lezioni del 23 e 24 marzo

Le lezioni del 23 e 24 marzo hanno avuto ad oggetto due narrazioni antiche, utili perché paradigmatiche.

Esse, infatti, aiutano a cogliere, in via induttiva - e perciò a partire da racconti e non da nozioni di diritto – alcuni elementi “strutturali” del processo, colto come strumento che, sin dalle origini del pensiero occidentale, rivela una ambivalenza, la quale a sua volta apre a differenti scenari interpretativi.

Nella vicenda narrata nelle “Eumenidi”, la tragedia di Eschilo, abbiamo trovato una narrazione dedicata alla nascita del “giusto processo”, un processo retto sui principi (1) **del contraddittorio in condizione di parità delle parti (*audiatur et altera pars*)**, di cui è garante un (2) **giudice terzo ed imparziale**, che deve giudicare (3) secondo quanto provato (**onere della prova**), sapendo che la prova non si raggiunge se sussiste ancora un ragionevole dubbio, per cui (4) ***in dubio pro reo*** (presunzione di non colpevolezza; *in dubio pro reo*).

Il processo delle *Eumenidi* mostra in opera i detti principi, articolandosi in fasi l’una implicante l’altra: (1) **contestazione**, (2) **contraddittorio**, (3) **prova**, (4) **e giudizio**, e rivela una visione della processualità non ridotta alla dimensione “applicativa del diritto”, bensì rivolta ad abilitare un dialogo – nelle forme di un contraddittorio “agonistico” – grazie al quale “le armi” non sono più quelle del “farsi ragione da sé” bensì quelle del buon argomentare, del confutare. Si tratta, in sostanza, di un processo retto da una struttura (1) *triadica*; (2) *dialogica* e da una (3) *metodologia di stampo dialettico*.

Di tutt’altro carattere è, invece, la vicenda narrata nell’*Antigone* di Sofocle, che mostra come, solo pochi anni dopo, nella coscienza greca fosse chiaro che il processo non può essere “un qualsiasi processo”: tradendo i principi del “giusto processo”, infatti, tale istituto può trasformarsi in un rito inquisitorio.

Lo si vede chiaramente nel “dialogo” fra Creonte ed Antigone, volto ad ottenere una sua confessione, e mirato a far operare non già un confronto dialettico fra “parti” bensì una sillogistica deduzione: (conoscevi la norma? – fatto tipico; hai commesso tu il fatto? – fatto; dunque, a te si applica la sanzione prescritta per legge). La struttura dialogica e dialettica del contraddittorio qui è totalmente obliata in favore di una metodologia volta ad “applicare la norma” e con essa a “ripristinare l’ordine giuridico violato”.

Per di più, il processo narrato nell’*Antigone*, viola apertamente i principi del “giusto processo”: (1) Antigone è presunta colpevole (di qui l’interrogatorio volto ad ottenere la confessione dell’accusata); (2) Il giudice coincide con l’accusatore (non v’è terzietà né parità delle parti); (3) Il giudice, oltre a ciò, è anche il legislatore che ha emesso la norma della cui violazione si discute, e il governante in carica (che

ha interesse a fare di tale divieto una garanzia contro chi attenti al sovrano legittimo e “tradisca” la città), ponendo così chiaramente Antigone, che ha violato la norma, in posizione di “nemico” della città.

Federico Reggio